

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I  
N. 26

## MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1992

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONAZZON, NARDONE, STEFANINI, CONTI, CIVITA, D'AMBROSIO, TESTA ENRICO, TOMA, SERAFINI MASSIMO, BARZANTI, BRESCIA, BINELLI, FELISSARI, LAVORATO, MONTECCHI, NERLI, NAPPI, STRUMENDO, GRILLI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, BOSELLI, CICERONE, PETROCELLI**

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 21 maggio 1991 (v. stampato Senato n. 2860)*

**APPROVATA, CON MODIFICAZIONI, DALLA XIII COMMISSIONE  
PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 29 gennaio 1992 (v. stampato Camera n. 2863-B)*

**NUOVAMENTE APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 1° febbraio 1992*

PAGINA BIANCA

Roma, 28 febbraio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge sul recupero e il restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane.

La legge tende a favorire il recupero e il restauro ambientale di aree non agricole degradate mediante l'erogazione di contributi per l'esecuzione di progetti diretti all'impianto di arbusti o di alberi.

Le finalità che il provvedimento è diretto a conseguire sono certamente apprezzabili, perché con esso si mira a contribuire alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Ciò tuttavia non può impedire di rilevare come le disposizioni approvate non appaiano in linea con fondamentali principi costituzionali e presentino carenze tali da far seriamente dubitare della loro concreta applicabilità.

La legge prevede che il Ministro dell'agricoltura, sentiti il Ministro dell'ambiente e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisca con proprio decreto le disponibilità del Fondo per il recupero ed il restauro ambientale tra lo Stato e le regioni e le province autonome, sulla base di programmi di intervento presentati.

Tale norma appare censurabile in base a parametri di legittimità costituzionale, in quanto lesiva del principio di riserva di legge contenuto nell'articolo 119 della Costituzione.

Essa, infatti, affida totalmente alla discrezionalità del Ministro il riparto del Fondo, omettendo di dettare qualsiasi criterio direttivo della sua azione, anche nel caso in cui, superando le richieste l'ammontare delle disponibilità, si manifesti la necessità di procedere ad una scelta degli interventi da finanziare.

Né è a dire che i pareri previsti dalla norma possano in qualche modo integrare l'omissione legislativa, risolvendosi anch'essi, in mancanza di qualsivoglia parametro normativo, in mere manifestazioni di volontà politica.

Proprio questo la Costituzione ha voluto si evitasse, imponendo al Parlamento di disciplinare con legge la sfera dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, al fine di limitare il più possibile la discrezionalità governativa, a garanzia della eguale autonomia di ciascuna regione.

Altre ancora sono, però, le osservazioni che l'esame della legge in questione suscita e che non possono non sottoporsi all'attenzione delle Assemblee legislative per la lacunosità e la contraddittorietà

che la normativa approvata evidenzia, tanto da potersi fortemente dubitare della sua applicabilità.

Così, lo Stato è certamente interessato dai finanziamenti previsti dalle legge sia in riferimento alle aree destinate a parco archeologico, sia per altre aree di natura diversa; solo le prime, però, sono menzionate, allorquando la legge sommariamente disciplina il riparto dei fondi tra i programmi di intervento dello Stato e delle regioni: di conseguenza non è dato sapere se lo Stato possa chiedere direttamente il finanziamento del recupero e del restauro ambientale anche di altre aree di sua proprietà, pur contemplate dalle norme più generali, o invece, il che sarebbe davvero singolare, se lo debba fare esclusivamente per il tramite dei comuni.

Uguualmente, non è dato sapere in modo chiaro ed esaustivo, sulla base delle norme approvate, quali siano i procedimenti che i soggetti interessati, specie i pubblici, debbano seguire per accedere ai finanziamenti; né sembra che queste precisazioni siano delegate alla legislazione regionale, che dalla legge è chiamata ad intervenire per altri aspetti.

È per queste ragioni che, avvalendomi del potere conferito dall'articolo 74 della Costituzione, invio alle Camere, per una nuova deliberazione, la legge sul recupero e restauro ambientale di aree della zona di pianura e della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane.

COSSIGA

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane

## ART. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, la presente legge tende a promuovere e ad attuare il recupero ed il restauro ambientale, mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

## ART. 2.

1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, nonché i beni collettivi.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantumazione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

## ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni volte a:

a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo 2;

b) fissare i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1;

c) prevedere per l'esecuzione degli interventi l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in misura non

superiore al 75 per cento del costo dell'intervento.

2. Le regioni possono altresì individuare i soggetti operanti nel settore forestale-ambientale, tecnicamente idonei alla produzione del materiale di propagazione, ai quali gli enti locali delegati possono affidare gli interventi non eseguiti dai proprietari.

3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

#### ART. 4.

1. Entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, i proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

#### ART. 5.

1. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i progetti di intervento sono predisposti ed approvati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la regione ed i comuni interessati. L'esecuzione dell'intervento può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.

3. Gli interventi fruiscono di un contributo fino al 75 per cento del costo indicato nel progetto.

#### ART. 6.

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il

fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge, da realizzarsi mediante gli interventi di cui all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti, in coordinamento con gli strumenti di programmazione vigenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dei progetti presentati e da esse approvati.

3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministro dell'ambiente e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ripartisce con proprio decreto le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi trasmessi, con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi medesimi.

#### ART. 7.

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.